

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 54/2021**  
**del 5 febbraio 2021**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/63]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) <sup>(1)</sup>.
- (2) La direttiva (UE) 2016/2341 abroga la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 1 (Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:  
" — **32016 L 2341**: Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37)";
2. al punto 1 (Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), l'adattamento q) è sostituito dal seguente:  
"q) all'articolo 308 ter, paragrafo 15, per gli Stati EFTA, anziché "presente direttiva" leggasi "decisione del Comitato misto SEE n. 78/2011 del 1° luglio 2011".";
3. il testo del punto 31d (Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:  
"31d. **32016 L 2341**: Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- (a) all'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), per gli Stati EFTA, dopo i termini "l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio" sono inseriti i termini ", e, per le informazioni trasmesse dagli Stati EFTA o ad essi relative, l'Autorità di vigilanza EFTA";
- (b) all'articolo 60, paragrafo 4, seconda frase, dopo i termini "l'EIOPA" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA, per gli Stati EFTA,,".

<sup>(1)</sup> GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37.

<sup>(2)</sup> GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

